

Decreto n° 0210 / Pres.

Trieste, 3 novembre 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI A FAVORE DEI PROPRIETARI FORESTALI PUBBLICI E PRIVATI O LORO DELEGATI, I CUI BOSCHI HANNO SUBITO DANNI ALLE PRODUZIONI DA AGENTI PATOGENI, DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DA CALAMITÀ NATURALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 03/11/2014


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 29/10/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 29/10/2014



Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto l'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

Visto inoltre che lo stesso articolo 1 bis, al comma 2 bis, prevede che le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi siano definiti con regolamento;

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1955 del 24 ottobre 2014, con cui è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -